COMUNE
DI

.....

DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO DELLE SALME, DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DELLE FRAZIONI

FIRENZE
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI
1986

COMUNE
DI

.....

DISCIPLINARE

PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO DELLE SALME, DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DELLE FRAZIONI

FIRENZE
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI
1986

Proprietà riservata
Stab. tip. R. Noccioli
Via della Pergola, 38
Firenze
1986

INDICE SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto della concessione ..... *Pag.* 4
Art. 2. - Durata della concessione 5
Art. 3. - Compenso — Pagamento 5
Art. 4. - Cauzione definitiva 6
Art. 5. - Disciplina del servizio — Osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari 6
Art. 6. - Materiali ed attrezzi 7
Art. 7. - Diritti del concessionario 7
Art. 8. - Prescrizioni particolari 7
Art. 9. - Ispezioni 8
Art. 10. - Personale — Obblighi 8
Art. 11. - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 8
Art. 12. - Obblighi assicurativi 9
Art. 13. - Responsabilità 9
Art. 14. - Infortuni e danni 9
Art. 15. - Domicilio del concessionario 9
Art. 16. - Controversie fra utenti e concessionario 10
Art. 17. - Controversie con il Comune 10
Art. 18. - Divieto di cessione e di sub-cessione 10
Art. 19. - Decadenza e revoca 10
Art. 20. - Penalità 11
Art. 21. - Titolo di preferenza 11
Art. 22. - Scadenza del contratto — Cessione provvisoria 12
Art. 23. - Spese a carico del concessionario 12

Articolo 1

Oggetto della concessione

Il disciplinare ha per oggetto la concessione dei servizi di seppellimento delle salme, di custodia e di manutenzione dei cimiteri comunali delle frazioni, che devono venire svolti in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel regolamento generale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nel vigente regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali e nel presente disciplinare.

Il servizio di seppellimento comprende, fra l'altro:

a) lo scavo delle fosse e il riempimento di esse con terra dopo il collocamento delle bare;

b) l'inserimento delle bare nei loculi, colombari, celle o sepolcri di famiglia e chiusura dei medesimi con mattoni o altro materiale idoneo.

La custodia dei cimiteri, delle attrezzature e del materiale in essi esistente comporta l'assolvimento di tutti i compiti specificati negli artt. 48 e 49 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, compresa la regolare tenuta del registro delle sepolture in doppio esemplare, di cui uno dev'essere consegnato, ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

La manutenzione dei cimiteri, da eseguirsi n. 5-6 volte all'anno e, precisamente, nei mesi da maggio a ottobre, consiste in:

a) sfalcio di erbe almeno n. 5-6 volte all'anno; oppure trattamento mediante impiego di diserbanti e relativo trasporto dei rifiuti alla pubblica discarica;

b) riporto di ghiaietto di fiume e ricarica dello strato di calpestio dei viali;

c) manutenzione delle camere mortuarie e degli altri manufatti comunali;

d) ordine e pulizia dei sepolcri abbandonati;

e) potatura degli alberi, tosatura delle siepi e manutenzione generale dei viali di accesso;

f) rimozione delle lapidi e dei ricordi dal campo comune, previo avviso ai proprietari da darsi dall'Ufficio dei Servizi Demografici del Comune, dopo spirato il decennio dalla sepoltura e quando necessiti eseguire nuove inumazioni;

g) promozione della manutenzione delle sepolture private di spettanza dei proprietari ed eventuale sostituzione agli stessi;

h) fornitura dell'assistenza e delle prestazioni necessarie in caso di autopsie disposte dall'autorità giudiziaria;

i) regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, lapidi, ecc., d'intesa con l'Ufficio tecnico;

l) segnalazione di tutti i danni, sia ai manufatti e oggetti di proprietà comunale sia a quelli di proprietà privata, ai fini della loro riparazione;

m) esecuzione di ogni altro compito eventualmente assegnato dall'Ufficio Sanitario purché abbia attinenza con i servizi cimiteriali;

n) pulizia esterna dell'area cimiteriale, compreso lo sgombero della neve dentro e fuori il cimitero.

Articolo 2

Durata della concessione

La concessione ha la durata dalla data del contratto-concessione al 31 dicembre 19.....

Alla scadenza, s'intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora almeno tre mesi prima della scadenza del termine sopra fissato, o di ciascuno degli anni successivi, non venga data dall'una all'altra parte disdetta mediante lettera raccomandata con A.R.

Articolo 3

Compenso - Pagamento

Per l'espletamento di tutti i servizi cimiteriali indicati nel precedente art. 1 viene corrisposto dal Comune all'impresa un compenso forfettario lordo di L. ..... all'anno.

Con tale corrispettivo, il concessionario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di

cui trattasi o connessi o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il corrispettivo convenuto.

Il pagamento del compenso deve avvenire in via posticipata in due rate semestrali con scadenza al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. Il ritardo nei pagamenti è produttivo di interessi di mora dell'8% a favore del concessionario.

Le parti stabiliscono di rinunciare alla revisione dei prezzi contrattuali.

Articolo 4
Cauzione definitiva

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente concessione, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa d'inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi da parte del concessionario, quest'ultimo è tenuto a prestare la cauzione definitiva in L. ..... pari al decimo del compenso convenuto a termini dell'art. 3 del presente disciplinare.

Il concessionario si obbliga a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, a seguito d'inadempienza o di penalità. In caso di inadempienza o di penalità la cauzione può essere integrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal compenso di cui all'art. 3.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dal presente contratto-concessione, anché dopo la scadenza di questo.

Articolo 5
Disciplina del servizio - Osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari

L'impresa concessionaria è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento generale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, delle modificazioni che in futuro dovessero venire emanate in materia, del presente disciplinare nonché di ogni altra disposizione che l'Amministrazione o l'autorità sanitaria ritenesse di emanare nel corso del contratto-concessione ai fini del miglioramento del servizio.

Articolo 6
Materiali ed attrezzi

Tutti gli attrezzi (i tosaerbe, i rastrelli, le falci, le vanghe, i picconi, ecc.) necessari per l'esecuzione del servizio sono a carico del concessionario.

Sono, altresì, a carico dello stesso i diserbanti impiegati, il pietrisco per i viali, le sementi per la ricostruzione dei tappeti verdi e il rinnovo dei fiori nelle aiuole eventualmente esistenti all'interno e all'ingresso dei cimiteri.

S'intendono esclusi le piante e gli alberi per nuove alberature disposte dal Comune, che saranno forniti dal Comune, ma posti a dimora dal concessionario.

La fornitura dell'acqua è gratuita.

Articolo 7
Diritti del concessionario

Tutto il materiale di potatura, di falciatura e tosatura delle erbe e, comunque, di risulta proveniente dai cimiteri e dalle aree esterne di pertinenza dei cimiteri e di proprietà comunale apparterrà al concessionario.

Anche la legna proveniente dall'abbattimento di piante apparterrà al concessionario quando l'abbattimento derivasse dalla necessità occasionale di eliminare alberi vecchi o secchi o rovinati. Quando, però, si trattasse di sostituire gli alberi di tutta un'area o un viale e la fornitura delle piante nuove fosse a carico del Comune, la legna resterà di proprietà del Comune medesimo.

Articolo 8
Prescrizioni particolari

Il servizio dev'essere svolto con l'impiego di attrezzature tecniche moderne e idonee. La trascuratezza della manutenzione e qualunque segno di abbandono o di scarsa cura dei viali, delle tombe, delle aiuole o dei tappeti verdi comporteranno la risoluzione del contratto-concessione senza pregiudizio dei provvedimenti sulla cauzione, e con l'osservanza della procedura prescritta dal successivo art. 19.

Articolo 9
Ispezioni

Il Sindaco o un assessore o un dipendente del Comune da lui delegato può compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei cimiteri.

Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato osservando la procedura di cui all'art. 19.

Articolo 10
Personale - Obblighi

L'impresa deve assicurare il servizio con proprio personale sufficiente.

Il personale addetto al servizio deve indossare una tuta e un berretto di riconoscimento.

Il personale in servizio deve mantenere un contegno riguardoso e corretto verso le autorità e verso il pubblico.

Il concessionario s'impegna a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del Sindaco, i dipendenti che usassero siffatto contegno o trascurassero il servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

Le segnalazioni e le richieste del Sindaco sono vincolanti per il concessionario.

Articolo 11
Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

L'impresa si obbliga ad osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua giustificazione giuridica economica e sindacale.

In caso d'inottemperanza accertata dall'Amministrazione comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sequestrerà la cauzione

fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

L'impresa non potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo a risarcimento danni.

Articolo 12
Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, e di ogni indennizzo.

Articolo 13
Responsabilità

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi del servizio avuto in concessione con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio.

Articolo 14
Infortuni e danni

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrice.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che dovessero venire provocati dal concessionario del servizio nel corso della durata del contratto.

Articolo 15
Domicilio del concessionario

Per tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio in questo Comune, via ..... n. .....

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale.

Articolo 16

Controversie fra utenti e concessionario

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e concessionario sarà deferita al giudizio del Sindaco, che il concessionario si obbliga a osservare con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. È fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato cittadino.

Articolo 17

Controversie con il Comune

Ogni questione che insorgesse tra il Comune e l'impresa in ordine all'adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione oppure all'esatta interpretazione delle norme contrattuali sarà deferita al giudizio di tre arbitri da scegliere di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

In caso di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio sarà nominata una nuova terna di arbitri uno da parte del concessionario, uno da parte del Consiglio Comunale e uno da parte del Presidente del Tribunale.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso alla autorità giudiziaria. Per l'arbitrato valgono le norme del codice di procedura civile.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

La decisione degli arbitri si estende anche alle spese di giudizio

Articolo 18

Divieto di cessione e di sub-cessione

È vietata all'impresa la cessione e la sub-cessione, anche temporanea o parziale del servizio di seppellimento delle salme, di custodia e di manutenzione dei cimiteri comunali delle frazioni, senza il preventivo consenso da esternarsi con deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 19

Decadenza e revoca

Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) inosservanza dei divieti di cessione o di sub-cessione, sanciti dall'art. 18 del presente disciplinare;

b) mancata integrazione della cauzione, di cui l'Amministrazione comunale abbia deciso di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della concessione, a norma dell'art. 4 del presente disciplinare;

c) sistematica e reiterata inosservanza delle norme del regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali e del presente disciplinare.

La revoca, con conseguente risoluzione della concessione, può venire disposta quando la concessione del servizio non corrisponda più al pubblico interesse e l'Amministrazione non intenda più avvalersi dell'industria privata per la gestione del servizio.

In tutti i casi di risoluzione della concessione sopra previsti, l'infrazione deve essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Articolo 20

Penalità

In caso di infrazioni ritenute lievi a giudizio della Giunta Municipale, si applica la penale di L. .....

In caso di recidiva le infrazioni lievi comporteranno il pagamento di penale doppia o l'adozione di più severe misure da parte della Giunta Municipale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi comporteranno l'incameramento della cauzione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa con lettera notificata dal messo comunale o inviata per raccomandata A.R. e l'assegnazione di un termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali discolpe.

Articolo 21

Titolo di preferenza

L'impresa concessionaria ha titolo di preferenza per la gestione del servizio dopo la scadenza del presente contratto-concessione, sempreché offra parità di condizioni contrattuali con quelle più vantaggiose per il Comune offerte da impresa concorrente e salvo che il Comune non intenda organizzare altrimenti il servizio mediante gestione in economia o azienda speciale.

Articolo 22

Scadenza del contratto - Cessione provvisoria

Cessando i rapporti con l'Amministrazione per scadenza o mancata rinnovazione della concessione, il concessionario è tenuto a continuare il servizio per tutto il tempo necessario per la stipulazione di una nuova concessione fino al limite temporale massimo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data della scadenza stessa.

Per questo periodo restano validi tutte le condizioni e i patti del presente disciplinare.

Articolo 23

Spese a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Il concessionario assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

ANNOTAZIONI